



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“PROGETTO AUTISMO SOCIETÀ SOLIDALE” ODV

“P.A.S.S.” - Ente del Terzo Settore

S T A T U T O



allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 16/08/2025 al
n° 1338 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE di cui
per imposta IPOT. € /

“Progetto Autismo Società Solidale” O.D.V.

Associazione di volontariato iscritta al R.U.N.T.S. repertorio n.55780

Sede legale Via Mazzini, 17 - 33097 Spilimbergo C.F. 91098840936

Mail pass.associazione@libero.it

PEC associazionepass@pec.csvfvg.it



STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'Associazione non riconosciuta, costituita il 5 dicembre 2019 con durata illimitata ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), è stata denominata **"PROGETTO AUTISMO SPILIMBERGO SOLIDALE" ODV**, in acronimo **"P.A.S.S."**, da ora in avanti denominata "Associazione".

Con delibera dell'Assemblea delle persone associate in data 27 settembre 2024 la denominazione dell'Associazione è stata modificata in: **"PROGETTO AUTISMO SOCIETA' SOLIDALE" O.D.V., confermando l'acronimo "P.A.S.S."**

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione ha sede legale in Spilimbergo, in Via Mazzini, n. 17, giusta delibera dell'Assemblea dei/delle soci/e in data 22 giugno 2023.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto se avverrà nell'ambito dello stesso Comune, ma dovrà essere votato dall'Assemblea dei/delle soci/e con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Il presente Statuto, già approvato dall'Assemblea dei/delle soci/e fondatori/trici in data 5 dicembre 2019, è adeguato a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017, giusta delibera dell'Assemblea dei/delle soci/e del 9 settembre 2020.

L'Associazione è contraddistinta dal logo approvato dall'Assemblea. Tale logo è di proprietà dell'Associazione.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mirando a svolgere, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), d), h), i), k), u) e w) del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei/le volontari/e associati/e:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della



cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei/delle consumatori/trici e degli/delle utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico, l'Associazione si prefigge lo scopo di fornire sostegno alle famiglie con bambini/e nella condizione dello spettro autistico, informare e formare i familiari (non solo i genitori) per acquisire e aumentare le competenze necessarie per rispondere in modo efficace e adeguato a questa particolare disabilità. Inoltre l'Associazione ha lo scopo di sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sulla condizione dell'autismo. Al fine di perseguire detto scopo sociale l'Associazione potrà porre in essere le seguenti iniziative:

- stipulare con gli enti locali apposite convenzioni orientate alle suddette finalità;
- stipulare eventuali convenzioni e/o accordi di collaborazione con altri enti/associazioni impegnate nella specifica area di interesse e in altre aree afferenti la disabilità;
- avanzare le richieste volte a ottenere dagli enti locali, ovvero da terzi, in comodato d'uso gratuito, locali da adibire a sedi dell'Associazione, nonché arredi, attrezzature e strumenti necessari all'attività;
- organizzare giornate di sensibilizzazione della cittadinanza sulla condizione dello spettro autistico e/o altre disabilità;
- organizzare eventi e incontri riguardanti la disabilità, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;
- attivare uno sportello di informazione, documentazione e orientamento per l'autonomia, l'indipendenza e l'integrazione della persona disabile, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 328/2000.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i/le sostenitori/trici e con il pubblico.



ART. 3

(Ammissione e numero degli/delle associati/e)

Il numero degli/delle associati/e è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

Chi intende essere ammesso/a come associato/a dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato/a e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli/delle associati/e.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli/alle interessati/e.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato/a ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli/delle associati/e)

Gli/le associati/e hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti/e negli stessi;
- essere informati/e sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- 
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati/e dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli/le associati/le hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli/le altri/e in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa e assicurativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- non divulgare in qualsiasi forma, al di fuori dell'ambito associativo, informazioni riservate relative alla gestione dell'Associazione e alla progettazione dei servizi e delle attività.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato/a)

La qualifica di associato/a si perde per morte, recesso o esclusione.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico, delle deliberazioni e delle direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o, in generale, l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione. In tali casi, l'Organo di Amministrazione, valutato il comportamento del/della singolo/a socio/a potrà adottare, secondo il principio di gradualità, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- diffida e sospensione;
- esclusione.

L'Organo di Amministrazione adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. L'Organo di Amministrazione dovrà prima contestare per iscritto l'addebito alla persona associata così che abbia la possibilità di presentare all'Organo, nei successivi 10 giorni, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito/a personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del/della socio/a, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dall'Organo di Amministrazione.

Di esso dovrà essere data comunicazione scritta ed entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione la persona associata potrà ricorrere all'Assemblea che, se non

appositamente convocata, dovrà pronunciarsi, con voto segreto, alla sua prima seduta utile.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per iscritto all'associato/a.

I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Con il Regolamento dell'Associazione possono essere individuate e descritte le condotte motivo di esclusione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del/della socio/a senza necessità di alcuna formalità, fatta salva la possibilità per l'Organo di Amministrazione di esaminare e valutare, a suo insindacabile giudizio, situazioni particolari esimenti dal versamento della quota associativa.

L'associato/a può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato/a.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli/le associati/e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- il/la Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il/la Revisore Legale dei Conti.

Ai/le componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (L'Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti/e coloro che sono iscritti/e da almeno 3 mesi nel libro degli/delle associati/e.

Ciascuno/a associato/a ha un voto.

Ciascuno/a associato/a può farsi rappresentare in Assemblea da uno/a altro/a associato/a mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascuno/a associato/a può rappresentare sino a un massimo di 3 associati/e.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli/delle associati/e.

L'Assemblea si può svolgere anche a distanza attraverso modalità telematiche, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità della persona associata che partecipa e vota a distanza.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli/le associati/e.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i/le componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato/a della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei/delle componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli/delle associati/e;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza, anche a distanza in modalità telematica, della metà più uno degli/delle associati/e presenti, in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli/delle associati/e presenti, anche in modalità telematica, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli/le amministratori/trici non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, anche a distanza in modalità telematica, in proprio o per delega, di almeno $\frac{3}{4}$ degli/delle associati/e e il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli/delle associati/e. Analogo voto favorevole occorre per i casi di trasformazione, fusione e scissione.

ART. 8

(L'Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli/delle associati/e;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli/delle associati/e;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati/e dall'Assemblea per la durata di 2 anni e possono essere rieletti/e. Qualora nel corso del mandato qualcuno/a dei/delle componenti, ivi compreso il/la Presidente, si dimetta, l'Organo potrà essere integrato mediante elezione dei/delle nuovi/e componenti da parte dell'Assemblea degli/delle associati/e. I/le nuovi/e componenti restano in carica fino alla ordinaria scadenza dell'Organo. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei/delle componenti, l'Organo di Amministrazione decade e l'Assemblea è convocata per l'elezione del nuovo Organo.

Tutti/e gli/le amministratori/ci sono scelti/e tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei/delle componenti. L'Organo si può riunire anche a distanza attraverso modalità telematiche, in video conferenza o in tele conferenza purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità di chi partecipa e vota a distanza. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei/delle presenti.

Gli/le amministratori/trici, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi/e è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli/alle amministratori/trici è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte/i nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Il/La Presidente)

Il/La Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/La Presidente è eletto/a dall'Organo di Amministrazione tra i/le propri/e componenti a maggioranza dei/delle presenti.

Il/La Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei/delle presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il/la Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo.

Il/La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il/La Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi/a sia impossibilitato/a nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10
(l'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11
(Il/La Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del/della Revisore Legale dei Conti.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai/alle propri/e associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori/trici e altri/e componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.



ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'Art.13 c. 1-2 e dall'Art.14 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato, entro i termini stabiliti dalla legge, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 16 **(Libri)**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli/delle associati/e, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei/delle volontari/e, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli/Le associati/e hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17 **(I/Le Volontari/e)**

I/Le volontari/e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei/delle volontari/e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai/dalle beneficiari/e.

Ai/alle volontari/e possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai/dalle volontari/e possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i/le volontari/e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(I /Le Lavoratori/trici)

L'Associazione può assumere lavoratori/trici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei/delle lavoratori/trici impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei/delle volontari/e.

ART. 19

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal/dalla Presidente dell'organizzazione, quale suo/a legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del/della Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno/a o più liquidatori/trici preferibilmente scelti/e tra i/le propri/e associati/e.

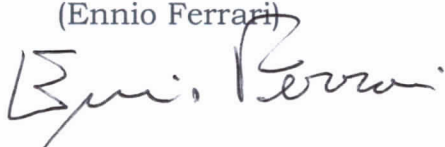


ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ART. 22 (Linguaggio di genere)

Nella redazione del presente Statuto e degli atti e documenti successivi è stato utilizzato il linguaggio di genere quale strumento di promozione e sviluppo della parità di genere.

Il Segretario (Ennio Ferrari) 	La Presidente (Elisabetta Turani) 
--	---

Registrazione di Atto Privato

Il 16/09/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIK , serie 3 , numero 1338

data di stipula: 12/09/2025

ident.vo telematico: TIK25L001338000TK per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91098840936

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91098840936				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

